Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per le Marche - Direzione Generale
UFFICIO II
ORGANIZZAZIONE E POLITICHE DI GESTIONE DELLE RISORSE UMANE DELLA SCUOLA

CONTRATTO COLLETTIVO DECENTRATO REGIONALE
SULL'UTILIZZAZIONE DEL PERSONALE DOCENTE, EDUCATIVO ED A.T.A.
PER L'ANNO SCOLASTICO 2010/2011

- **Articolo 1**: Definizione del quadro complessivo delle disponibilità.
  - **1.1 - Personale docente**
  - **1.2 – Personale docente I.R.C.**
  - **1.3 - Personale Educativo**
  - **1.4 - Personale non docente (A.T.A.)**
    - **1.4.1 - Posti di Direttore Servizi Generali e Amministrativi**
- **Articolo 2:** Presentazione delle domande.
- **Articolo 3**: Scambio di posto tra coniugi o conviventi di personale docente, educativo ed A.T.A.
- **Articolo 4**: Ulteriori Criteri.
- **Articolo 5**: Controversie e reclami.
- **Articolo 6**: Norme transitorie e finali.
- **Articolo 7**: Durata ed efficacia.

Ancona, 23 luglio 2010

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per le Marche - Direzione Generale
UFFICIO II
ORGANIZZAZIONE E POLITICHE DI GESTIONE DELLE RISORSE UMANE DELLA SCUOLA

CONTRATTO COLLETTIVO DECENTRATO REGIONALE
CONCERNENTE
L'UTILIZZAZIONE DEL PERSONALE DOCENTE, EDUCATIVO ED A.T.A.
PER L'ANNO SCOLASTICO 2010/2011

L'anno 2010, il giorno 23 del mese di luglio, in Ancona, presso l'Ufficio Scolastico Regionale, in sede di negoziazione decentrata a livello di ufficio scolastico periferico,

T R A

la delegazione di parte pubblica per la negoziazione decentrata a livello di Ufficio Scolastico Regionale

E

i rappresentanti della delegazione sindacale
ai sensi del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del comparto scuola sottoscritto in data 27 novembre 2007.

V I E N E C O N C O R D A T O

il seguente contratto collettivo decentrato concernente le utilizzazioni del personale docente, educativo ed ATA per l'anno scolastico **2010/2011.**

ART. 1) DEFINIZIONE DEL QUADRO COMPLESSIVO DELLE DISPONIBILITÀ

Nel quadro complessivo delle disponibilità, oltre ai posti di insegnamento eventualmente disponibili in ciascuna istituzione scolastica, sono compresi anche i posti di sostegno aggiuntivi (e gli ulteriori posti in deroga in attuazione della sentenza della Corte Costituzionale n. 80 del 22.2.1010), nonché tutti i posti comunque disponibili per un anno ivi compresi quelli derivanti dagli esoneri e semi esoneri a qualsiasi titolo attribuiti ai docenti della scuola, dagli incarichi di presidenza, dal part-time, dai comandi ed utilizzazioni, dalla mobilità intercompartimentale che determinano disponibilità, dalle quote orario necessarie per sostenere i progetti di sperimentazione integrata tra MIUR e Regioni nonchè, per la scuola secondaria di secondo grado per le attività di potenziamento dell'offerta formativa. Nel piano delle disponibilità rientrano anche i posti di "Ufficio tecnico" di cui all'art. 8 c. 7 del DPR 87\2010 recante norme per il riordino degli istituti professionali e all'art. 8 c. 4 del DPR 88\2010 recante norme per il riordino degli istituti tecnici

Sempre nel quadro complessivo delle disponibilità, sono inoltre compresi l'ora di approfondimento di materie letterarie nel tempo normale della scuola secondaria di I° grado, le ore di approfondimento o di discipline scelte dalla scuola – da 38 a 40 ore – nel tempo prolungato e le ore derivanti dalla scelta del potenziamento della lingua inglese o della lingua italiana a favore di alunni stranieri.

Sono altresì compresi nel quadro complessivo delle disponibilità le ore relative all'insegnamento della religione cattolica da destinare alle operazioni di mobilità dei docenti I.R.C.

Tra le disponibilità per le operazioni di cui al presente contratto sono compresi altresì i posti vacanti o disponibili nell'organico gli spezzoni orari a prescindere dalla loro consistenza (anche inferiori a 6 ore) che, a tal fine, possono essere abbinate con ore di-

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per le Marche - Direzione Generale
UFFICIO II
ORGANIZZAZIONE E POLITICHE DI GESTIONE DELLE RISORSE UMANE DELLA SCUOLA

sponibili sia nella stessa sia in altra istituzione scolastica, in modo da costituire cattedre o posti con orario settimanale non superiore a quello contrattualmente previsto salvo i casi previsti dall'ordinamento.

Nell'utilizzazione di tutte le risorse professionali, va perseguita la realizzazione degli obiettivi formativi e curriculari previsti per ciascun ordine e grado di scuola, assicurando la continuità didattica, la funzionalità, l'efficacia del servizio e la valorizzazione delle competenze professionali, tenuto conto delle opzioni, esigenze e disponibilità dei docenti interessati.

Qualora il numero dei docenti da utilizzare sia inferiore alle disponibilità, le operazioni di utilizzazione devono essere finalizzate alla copertura dei posti che comportino un maggior onere finanziario. Il quadro complessivo delle disponibilità, relativo alle diverse tipologie di posti, sarà predisposto per ogni provincia prima di avviare le operazioni di utilizzazione e previa informazione alle OO.SS. Alle predette sarà data tempestiva informazione anche su eventuali disponibilità sopraggiunte e sulla motivazione delle stesse.

1.1- Personale docente.

a) Il personale appartenente a ruolo in esubero nella provincia beneficiario della precedenza di cui all'art5. 8 comma 1 del C.C.N.I. 15 luglio 2010, ove non possa essere utilizzato nelle sedi richieste a domanda, sarà – sempre a domanda – utilizzato nella scuola di ex titolarità, prioritariamente per la copertura di supplenze nonché per l'arricchimento dell'offerta formativa, sino al riassorbimento dell'esubero.

Solo nei confronti del personale in esubero privo della sede di titolarità, vale a dire titolare senza sede nella provincia o sulla D.O.P. che non sia stato possibile utilizzare nella classe di concorso di titolarità, anche su posto orario inferiore all'organico contrattualmente previsto si farà luogo – ove non sia possibile utilizzarlo a domanda su altro insegnamento per cui possieda l'abilitazione, compreso nel medesimo ambito disciplinare, o cui possa accedere sulla base del titolo posseduto – all'utilizzazione d'ufficio. Tale utilizzazione potrà avere luogo solo su posti di ruolo pari o superiore a quello di appartenenza; ove ciò comporti il diritto alla corresponsione di un più elevato trattamento economico, l'ufficio provinciale competente è delegato alla stipula dell'apposito contratto di lavoro integrativo.

L'utilizzazione dei docenti senza sede su posti di sostegno è subordinata all'impossibilità – in ambito provinciale – di coprire tali posti con personale – anche non di ruolo – provvisto del titolo di specializzazione. In ogni caso l'utilizzazione d'ufficio su posti di sostegno del personale in soprannumero è disposta solo se l'interessato è in possesso del previsto titolo di specializzazione.

In caso di constatata impossibilità di utilizzazione dei docenti senza sede nella medesima o altra classe di concorso si provvederà attraverso provvedimenti di messa a disposizione pari alla misura dell'esubero non ancora riassorbito secondo i criteri di cui all'art. 5 C.C.N.I. 15/07/2010.

b) utilizzazioni del personale nei licei musicali e coreutici

1. Sui posti che si rendono disponibili nei licei musicali e coreutica di nuova istituzione vengono utilizzati i docenti delle classi di concorso A031, A032 e A077 in possesso dei titoli previsti nella nota n. 5358 del 25.5.2010 - allegato E - tabella licei.

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per le Marche - Direzione Generale
UFFICIO II
ORGANIZZAZIONE E POLITICHE DI GESTIONE DELLE RISORSE UMANE DELLA SCUOLA

2. Tutti coloro che hanno titolo ai sensi del comma precedente possono produrre istanza di utilizzazione, anche parziale, intesa ad occupare le cattedre e gli spezzoni orario disponibili.

3. L'utilizzazione parziale comporta la disponibilità della corrispondente quota orario per le operazioni sull'organico di fatto relative all'anno scolastico 2010/11.

4. Possono produrre l'istanza di cui al comma 2 anche i docenti appartenenti ai ruoli di diversa provincia della stessa regione o di altra regione qualora in quest' ultima non siano stati attivati corsi di liceo musicale.

5. Nelle operazioni di utilizzazione di cui sopra il personale di cui al comma 2 precede quello di cui al comma 4.

6. I Dirigenti degli Ambiti territoriali presso cui sono ubicati i nuovi licei musicali e coreutici provvedono a pubblicare nei propri siti istituzionali l'elenco delle disponibilità di posti interi o spezzoni orario, distinto per insegnamento, almeno cinque giorni prima delle date di scadenza previste nel successivo art. 2 lettera a) del presente contratto decentrato.

1.2 – Personale docente I.R.C.

Le utilizzazioni e le assegnazioni provvisorie dei docenti I.R.C. sono effettuate – avuto riguardo alla ripartizione del territorio in diocesi – d'intesa fra i Dirigenti degli Ambiti territorialmente competenti (allo scopo delegati dal Direttore Generale dell'U.S.R. per le Marche) e l'ordinario diocesano competente, nel quadro delle disponibilità che sono comprensive di tutti i posti di insegnamento della religione cattolica complessivamente funzionanti.

Gli insegnanti di religione cattolica, sono confermati nella sede di servizio dell'anno precedente. Possono comunque chiedere l'utilizzazione esclusivamente nell'ambito dell'insegnamento della religione cattolica, a domanda, in una diversa sede scolastica nell'ambito dello stesso settore formativo della diocesi in cui sono titolari. I medesimi, inoltre, possono anche chiedere l'utilizzazione, a domanda, per diverso settore formativo, sempre nell'ambito dell'insegnamento della religione cattolica e purché in possesso della idoneità concorsuale e della idoneità rilasciata dall'Ordinario Diocesano. Analoga domanda può essere prodotta da coloro che non sono riconfermati. I docenti di religione che ottengono l'utilizzazione su diversa sede scolastica all'interno della medesima diocesi di titolarità e per il medesimo settore formativo non devono produrre, nel successivo anno scolastico, nessuna istanza di conferma sulla sede assegnata.

Negli istituti di istruzione secondaria di secondo grado, qualora i docenti non trovino la disponibilità di ore nella attuale sede di servizio, fatto salvo quanto previsto dagli articoli 2 e 7 del CCNI sottoscritto il 15.7.2010, essi sono utilizzati per completamento cattedra o per l'intero orario, in altra scuola della stessa diocesi.

1.3. – Personale educativo

Per le utilizzazioni del personale educativo saranno utilizzati i seguenti posti:

a) posti eventualmente disponibili in ciascuna istituzione educativa
b) tutti i posti disponibili per mancanza di personale titolare assente a seguito di disposizioni previste dall'attuale normativa.

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per le Marche - Direzione Generale
UFFICIO II
ORGANIZZAZIONE E POLITICHE DI GESTIONE DELLE RISORSE UMANE DELLA SCUOLA

Anche per il personale educativo, come per il personale docente, in presenza di esubero provinciale si applica la disciplina per l'utilizzazione a domanda in altro ruolo, per classi di concorso o posti di sostegno per i quali gli interessati siano in possesso del prescritto titolo.

Qualora presso le istituzioni educative esistano posti di organico disponibili, determinati dalla semiconvittualità, le operazioni di utilizzazione finalizzate alla copertura di detti posti saranno disposte nei confronti di tutto il personale educativo prescindendo dal genere di appartenenza (maschile – femminile) e prioritariamente presso l'istituzione di precedente titolarità. L'individuazione del personale in esubero va effettuata secondo l'ordine delle graduatorie unificate di cui all'art. 4ter della legge n. 333/2001, ferma restando "... *la distinzione tra alunni convittori e alunne convittrici ...*" che continua ad operare *"... ai soli fini dell'individuazione dei posti di organico per le esigenze delle attività convittuali da affidare a personale educativo rispettivamente maschile e femminile...".*

Sarà inoltre garantita l'utilizzazione presso gli Ambiti territoriali provinciali dell'U.S.R per le MArche, ai sensi dell'art. 73 della legge n. 270/82.

1.4. - Personale non docente (A.T.A.)

Per le utilizzazioni del personale non docente saranno utilizzati i seguenti posti:

a) tutti i posti disponibili in organico;
b) tutti i posti disponibili per mancanza di personale titolare assente a seguito di disposizioni previste dall'attuale normativa (nonché quelli disponibili per concessione di part-time).

1.4.1 – Posti di Direttore Servizi Generali e Amministrativi

Sui posti di Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi – siano essi vacanti o meramente disponibili - si procede:

1) prioritariamente attraverso la nomina dei candidati inseriti nella graduatoria permanente di cui all'art. 7 del D.M. n. 146/2000 e in subordine, in assenza del predetto personale con il conferimento di incarico all'assistente amministrativo in servizio nella medesima istituzione scolastica beneficiario della 2^ posizione economica;

2) in assenza di tale personale – con assistente amministrativo in servizio che si renda disponibile facendo ricorso a chi beneficia della 1^ posizione economica con criteri per l'attribuzione dell'incarico da definire con la contrattazione di istituto, con la quale disciplinare, in modo particolare, i casi di compresenza di più soggetti aspiranti alla medesima nomina.

3) in via esclusivamente residuale, mediante il personale appartenente al profilo professionale di assistente amministrativo in servizio presso altra scuola sulla base di una graduatoria predisposta dagli uffici provinciali dell'U.S.R. per le Marche.

A tal fine, gli interessati, potranno produrre apposita istanza al Dirigente dell'Ufficio provinciale territorialmente competente, non oltre il **6 agosto 2010,** dichiarando il possesso dei titoli sottoindicati:

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per le Marche - Direzione Generale
UFFICIO II
ORGANIZZAZIONE E POLITICHE DI GESTIONE DELLE RISORSE UMANE DELLA SCUOLA

1 - titoli culturali che consentono l'accesso al profilo di D.S.G.A. previsti dalla Tabella B allegata al C.C.N.L. di comparto sottoscritto in data 29 novembre 2007 e dalla sequenza contrattuale siglata all'ARAN in data 28 maggio 2008.

2 - numero di anni, mesi e frazioni di mese superiori a 15 giorni di servizio, in cui è stata svolta la funzione di Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi (servizio dall'1.9.2000);

3 - numero di anni, mesi e frazioni di mese superiori a 15 giorni di servizio (anche a tempo determinato) nelle pregresse qualifiche di Segretario, Coordinatore Amministrativo e Responsabile Amministrativo (servizio fino al 31.8.2000);

4 - inclusione nelle graduatorie dei:

4.1. concorsi riservati per esami (passaggio alla qualifica funzionale superiore ex art. 557, comma 1, del D.L.vo 297\94 e art. 6 L. 3.5.1999 n. 124);

4.2. concorsi per titoli ed esami (ex art. 552, comma 1, del D.L.vo 297\94 e art. 6 L. 3.5.1999 n. 124);

4.3. Concorsi per soli titoli, trasformate in graduatorie permanenti (comma 1 art. 533 del D.L.vo 297\94 e art. 6 L. 3.5.1999 n. 124).

5 – diploma di laurea diverso da quello specifico, previsto per l'accesso al profilo di D.S.G.A.

6 - superamento della prova preselettiva per la mobilità professionale di cui al CCNI 3 dicembre 2009

7 – beneficiari della seconda posizione economica

8 – inclusi nella graduatoria per l'attribuzione della seconda posizione economica

In questa fase, ai soli fini della scelta della sede, riservata ai soggetti utilmente collocati in graduatoria, verrà confermata, se richiesta, la stessa scuola di servizio dell'a.s. 2009\2010.

I "*provvedimenti di utilizzazione in funzioni superiori*" non potranno essere adottati nei confronti del personale che ha rifiutato analogo incarico, conferito dal Dirigente scolastico, nella propria scuola, ex art. 47 del C.C.N.L. 29.11.2007.

Per l'adozione dei "*provvedimenti di utilizzazione in funzioni superiori*", i Dirigenti degli Uffici territorialmente competenti, della regione, faranno ricorso al personale graduato con il punteggio derivante dalla applicazione della successiva Tabella di valutazione.

Qualora residuino ulteriori posti o più aspiranti concorrano al medesimo posto si farà ricorso al punteggio derivante dalla applicazione della successiva Tabella di valutazione. A parità di punteggio si terrà conto della maggiore anzianità di servizio nel ruolo di appartenenza (compreso il servizio pre ruolo) e, in ulteriore subordine, della minore età anagrafica.

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per le Marche - Direzione Generale
UFFICIO II
ORGANIZZAZIONE E POLITICHE DI GESTIONE DELLE RISORSE UMANE DELLA SCUOLA

	TABELLA di valutazione dei titoli per l'assegnazione della funzione di D.S.G.A.	
LETTERA	**PUNTI**	**TIPOLOGIA TITOLO**
A	**Punti 12**	per uno dei titoli culturali che consentono l'accesso al profilo di D.S.G.A. previsti dalla Tabella B allegata al C.C.N.L. di comparto sottoscritto in data 29 novembre 2007 e dalla sequenza contrattuale siglata all'ARAN in data 28 maggio 2008.
B	**Punti 2** Per ogni mese di servizio o frazione superiore a 15 gg.	Servizio nella funzione di Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi (servizio dall'1.9.2000).
C	**Punti 0,20** Per ogni mese di servizio o frazione superiore a 15 gg.	Servizio (anche a tempo determinato) nelle pregresse qualifiche di Segretario, Coordinatore Amministrativo e Responsabile Amministrativo (servizio fino al 31.8.2000). (*)
D	**Punti 12** Per ogni titolo fino ad un massimo di **punti 24** (max due titoli su tre)	Per ogni inclusione nelle graduatorie dei: **concorsi riservati** per esami (passaggio alla qualifica funzionale superiore ex art. 557, comma 1, del D.L.vo 297\94 e art. 6 L. 3.5.1999 n. 124); **concorsi per titoli ed esami** (ex art. 552, comma 1, del D.L.vo 297\94 e art. 6 L. 3.5.1999 n. 124); **Concorsi per soli titoli**, trasformate in graduatorie permanenti (comma 1 art. 533 del D.L.vo 297\94 e art. 6 L. 3.5.1999 n. 124). Per il superamento: - prova preselettiva per la mobilità professionale di cui al CCNI 3.12.2009
E	**Punti 3**	per il possesso di un diploma di laurea diverso da quello previsto per l'accesso al profilo di D.S.G.A.
F	**Punti 8**	Beneficiari della seconda posizione economica
G	**Punti 4**	Inclusione nella graduatoria della seconda posizione economica

(*) si valuta il servizio prestato esclusivamente in scuole statali, anche alle dipendenze dell'Ente Locale.

Gli assistenti amministrativi che sostituiscono il D.S.G.A. per effetto del presente accordo sono sostituiti – ferma restando la possibilità di utilizzazione del personale eventualmente trasferito d'ufficio – con personale supplente e sono retribuiti ai sensi dell'art.146, lettera g., numero 7 del CCNL 29 novembre 2007, come previsto dall'art.11bis, c.7, del C.C.N.I. 15 luglio 2010.

Laddove le graduatorie definitive per la mobilità professionale di cui al CCNI 3 dicembre 2009 siano disponibili in tempo utile per le operazioni regolate dal presente accordo, i soggetti iscritti nella graduatoria per D.S.G.A. avranno precedenza assoluta in questa fase dell'utilizzazione.

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per le Marche - Direzione Generale
UFFICIO II
ORGANIZZAZIONE E POLITICHE DI GESTIONE DELLE RISORSE UMANE DELLA SCUOLA

ART. 2) PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

a) Tutto il personale scolastico interessato, potrà presentare domanda di utilizzo e assegnazione provvisoria nel termine del:

27 luglio 2010 – Personale docente di scuola dell'infanzia, scuola primaria e scuola secondaria di I grado, personale educativo e per i docenti di religione;

2 agosto 2010 – Personale docente di scuola secondaria di II grado;

6 agosto 2010 – Personale A.T.A.

b) Il personale scolastico titolare nelle istituzioni allocate in province che hanno modificato l'assetto territoriale di competenza:

- qualora abbia chiesto il rientro nella scuola di ex titolarità ai sensi dell'art. 20/bis, c. 2 lett. C), del CCNI 16.2.2010 e non l'abbia ottenuto, ha titolo a presentare domanda di utilizzazione per rientrare nella scuola di ex titolarità e, in subordine, nel comune. La domanda va inviata all'Ufficio territoriale della provincia di attuale competenza. A tale personale si applica la precedenza di cui all'art. 8 c. 1 punto II e art. 19 comma 1 punto II del CCNI 15 luglio 2010.

- qualora abbia chiesto e non ottenuto il trasferimento per rientrare nella ex provincia di titolarità ai sensi dell'art. 20/bis, c. 2 lett. A), del CCNI 16.2.2010, ha titolo a presentare domanda di utilizzazione in scuole o istituti della ex provincia di titolarità, a prescindere dalla situazione di esubero nel suo posto o classe di concorso. Il suddetto personale invia la domanda all'Ufficio territoriale della ex provincia di titolarità e partecipa alle operazioni di utilizzazione assieme al personale titolare nella suddetta provincia.

c) Tutto il personale scolastico interessato da eventuali rettifiche apportate dalle operazioni di mobilità, verrà rimesso nei termini per la presentazione delle sopra citate domande, nei 5 giorni successivi dalla data di comunicazione delle rettifiche stesse.

ART. 3) SCAMBIO DI POSTO TRA CONIUGI O CONVIVENTI DI PERSONALE DOCENTE, EDUCATIVO ED A.T.A.

A conclusione di tutte le operazioni di utilizzo e di assegnazione provvisoria, potranno essere disposti eventuali scambi di posto tra coniugi o conviventi, alla condizione che ambedue appartengano alla stessa classe di concorso o posto per il personale docente ed educativo o allo stesso profilo e qualifica per il personale A.T.A..

Tale scambio può essere disposto all'interno dello stesso comune e provincia. Nei casi in cui si chiede lo scambio tra i posti di due diverse province le domande, congruamente documentate, vanno presentate entro il **31 luglio 2010** ad entrambi gli Uffici trritorialmente interessati che le esamineranno di concerto. Lo scambio di posto ha efficacia limitata all'anno per il quale viene disposto. Nella domanda gli interessati dovranno indicare la rispettiva posizione di ruolo e il posto cui sono assegnati per l'anno in cui chiedono di scambiare la sede.

Ai fini della certificazione dello stato di coniugati in sostituzione delle certificazioni anagrafiche, è ammessa la dichiarazione personale ai sensi della normativa vigente.

La stabilità della convivenza deve comunque essere comprovata con certificazione anagrafica e non deve essere inferiore ad un anno. Le domande debbono essere sottoscritte da entrambi i coniugi.

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per le Marche - Direzione Generale
UFFICIO II
ORGANIZZAZIONE E POLITICHE DI GESTIONE DELLE RISORSE UMANE DELLA SCUOLA

ART. 4) ULTERIORI CRITERI.

L'Ufficio territorialmente competente pubblica all'Albo dell'Ufficio il risultato delle operazioni di utilizzo e assegnazione provvisoria prima di dar corso alle corrispondenti operazioni di conferimento delle supplenze.

ART. 5) CONTROVERSIE E RECLAMI

Qualora in sede di applicazione del presente contratto insorgano delle controversie le parti si incontrano per risolvere consensualmente il conflitto, secondo le procedure descritte dall'art. 2 del C.C.N.L. sottoscritto in data 29 novembre 2007. Per quello che concerne i reclami e le controversie individuali si applicano le norme contenute negli arrt. 135 (con esclusione del comma 2), 136, 137 e 138 del C.C.N.L. del 29.11.2007.

ART. 6) NORME TRANSITORIE E FINALI

Il presente contratto sarà divulgato da parte dell'U.S.R. per le Marche, a mezzo e-mail, a tutte le istituzioni scolastiche, della regione, in modo che tutto il personale interessato sia messo in condizione di prenderne visione in tempo utile.

Per quanto non previsto dal presente contratto, si applicano le norme del C.C.N.I. sulle utilizzazioni e le assegnazioni provvisorie per l'a.s. 2010/2011, sottoscritto in data 15 luglio 2010.

ART. 7) DURATA ED EFFICACIA

A norma dell'art. 48, comma 3 del D.L.vo 165/2001 si dichiara che il presente accordo non comporta neanche a carico degli Esercizi Finanziari successivi, impegni di spesa eccedenti le disponibilità finanziarie assegnate alla Direzione Regionale per le Marche.

Gli effetti giuridici decorrono dalla data di stipulazione del presente contratto che si intende avvenuta al momento della sottoscrizione da parte dei soggetti negoziali ed ha validità per l'a.s. 2010/2011 fatto salvo l'intervento di modifiche apportate dalla Legge o dalla Contrattazione Collettiva Nazionale.

Letto e sottoscritto in data 23 luglio 2010

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per le Marche - Direzione Generale
UFFICIO II
ORGANIZZAZIONE E POLITICHE DI GESTIONE DELLE RISORSE UMANE DELLA SCUOLA

Per la delegazione di parte pubblica:

- dr. **Michele Calascibetta** (Direttore Generale) rappresentato per delega dal Vicedirettore Generale, dr. **Fulvio Izzo**
- firmato -

- dr. **Andrea Ferri** (Dirigente Amministrativo) **- firmato -**

- dr. **Nicola Sabatino** (Direttore Amministrativo) **- firmato -**

Per la delegazione di parte sindacale:

- **Daniela Barbaresi** (F.L.C. - C.G.I.L.) **- firmato -**
(*) allegata dichiarazione a verbale

- **Francesca Conti** (C.I.S.L. Scuola) **- firmato -**

- C**laudia Mazzucchelli** (U.I.L. Scuola) **- firmato -**

- **Paola Martano** (S.N.A.L.S. Scuola) **- firmato -**

- **Giuseppe Fanesi** (G.I.L.D.A.-UNAMS) **- firmato -**

(*) dichiarazione a verbale della FLCCGIL

La FLC CGIL Marche, all'atto della sottoscrizione del contratto collettivo decentrato regionale per le utilizzazioni del personale scolastico statale, dichiara di non condividere la formulazione dell'art. 1.4.1. punto 1) perché non tiene conto di quanto previsto dal CCNL (art. 56 c. 4.) e dalla sequenza A.T.A. in merito alla sostituzione del DSGA da parte dei beneficiari della seconda posizione economica, per i quali, in base all'art. 52 del T.U. 165\2001, non esiste nessun obbligo nel caso di posti vacanti per l'intero anno scolastico.

Ancona 23 giugno 2010

Daniela Barbaresi **- firmato -**